

TITOLO II

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I

GLI ORGANI DEL COMUNE

art. 18 - NORME GENERALI

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune a suffragio universale.
3. Gli assessori componenti della giunta sono nominati dal Sindaco che li comunica al Consiglio Comunale nella seduta d'insediamento.
4. Gli organi di governo esercitano le funzioni d'indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare; adottano gli atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

art. 19 - NORME DI COMPORTAMENTO – PARI OPPORTUNITÀ

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
3. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. L'espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità, o di incompatibilità, a ricoprire cariche presso il Comune, ma costituisce un divieto che gli amministratori hanno l'obbligo di osservare.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 20 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento

art. 21 - COMPETENZE

1. Il Consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo politico - amministrativo generale del Comune.
2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni, e le competenze, attribuitegli dall'Art. 42 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, nonché da altre disposizioni previste dallo stesso e dalle norme vigenti che fanno specifico riferimento alle competenze del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) I programmi, le relazioni di previsione e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) Le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione d'istituzioni e d'aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento d'attività o servizi mediante convenzione;
 - f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluso quelle relative alle locazioni d'immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuato;
 - j) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che in ogni caso non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o d'altri funzionari;
 - k) La definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Verifica periodicamente l'attuazione dei programmi da parte del Sindaco e dei singoli assessori ed i risultati accertati con il controllo della gestione.

art. 22 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esercita la funzione di controllo sull'attività comunale, su quella delle istituzioni e delle aziende attraverso:
- a) La verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato d'attuazione delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori;

- b) Il controllo della realizzazione del programma – elenco annuale dei lavori pubblici rispetto alle previsioni;
 - c) La verifica dei risultati di gestione relativa allo stato d'attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - d) L'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
 - e) La relazione annuale del difensore civico ove costituito e del revisore dei conti.
2. L'attività di controllo è funzione che compete al Consiglio Comunale ed a tutti i Consiglieri.

art. 23 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge in rapporto alla classe demografica del Comune.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica cinque anni.

art. 24 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio, lo sostituisce il Vicesindaco.

art. 25 - POTERI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Il Presidente promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali che l'ordinamento attribuisce al Consiglio Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio:
 - a) Programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte, dell'Assemblea, della Giunta, delle Commissioni, dei Singoli Consiglieri, istruite ai sensi di legge.
 - b) Attiva l'istruttoria prevista dagli art. 49 e 151 del D.lg. 267 del 18.8.2000 sulle deliberazioni d'iniziativa delle commissioni e dei consiglieri nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
 - c) Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri prevista dall'Art. 43 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dallo statuto e dal regolamento;
 - d) Propone la costituzione di commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - e) Promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini, come dispone il terzo comma dell'Art. 8 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;
 - f) Cura rapporti periodici con l'organo di controllo economico - finanziario e con il difensore civico, ove costituito, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto
 - g) Adempie le altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

art. 26 - I CONSIGLIERI COMUNALI - PREROGATIVE

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere Comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti pertinenti all'attività amministrativa, al fine dell'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo attribuite dalla legge al Consiglio. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge
4. Ogni consigliere, secondo i modi e le procedure stabilite dal regolamento ha diritto di:
 - a) Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - b) Presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.
5. Le proposte di deliberazione di competenza consigliere, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri, sono comprese nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione al Sindaco, che acquisisce per le stesse i pareri prescritti dalla legge ove necessari. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione dei pareri prescritti dalla legge ove necessaria.
6. I Consiglieri Comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.
7. Ai consiglieri è attribuito il gettone di presenza e agli amministratori spetta l'indennità di funzione. Il regime di questa indennità è disciplinato dal regolamento.

art. 27 - CONSIGLIERI - DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere, che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco entro il giorno successivo a ciascuna riunione.
2. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, tramite il Presidente, di comprovare le eventuali cause giustificative delle assenze. Il Presidente, udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Nel caso si pronunci la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

art. 28 - CONSIGLIERE COMUNALE CESSAZIONE DALLA CARICA - SOSPENSIONE

1. Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni, da lui stesso scritte e sottoscritte, indirizzate al Consiglio, presentate al protocollo del Comune nel quale sono immediatamente registrate nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario entro dieci giorni, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l'ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.
2. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, adottata ai sensi della legge 19 marzo 1990 N° 55 e successive modificazioni, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali a adottare gli atti urgenti e improrogabili.
4. Nel caso che il Consiglio Comunale sia sciolto per una delle cause previste all'art. 53 del D.lg. 267 del 18.8.2000 esso rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di scioglimento, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. In tutti gli altri casi nei quali la legge prevede che allo scioglimento del Consiglio è nominato un commissario, per la temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio è sciolto ed i consiglieri cessano dalla carica e dalle funzioni dalla data di notifica del decreto di scioglimento.
6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

art. 29 - GRUPPI CONSILIARI

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, successiva a quella d'insediamento, ciascun gruppo consiliare, costituito in conformità al regolamento, comunica al Sindaco il proprio Capo gruppo. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.
3. Il regolamento deve prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
4. Ai capigruppo è consegnato, contestualmente all'affissione all'albo, un elenco di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta nonché l'elenco periodico delle determinazioni adottate.

art. 30 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali di studio, d'indagine, di controllo.
2. Il regolamento disciplina la loro costituzione, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

art. 31 - CONSIGLIO COMUNALE - PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

art. 32 - CONSIGLIO COMUNALE - CONVOCAZIONE - INDIRIZZI GENERALI

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
 - a. La convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - b. La forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che, per richiesta dei destinatari, lo stesso può avvenire anche per mezzo di posta elettronica.
 - c. Il Regolamento dovrà prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modi agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;
 - d. L'avviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto "a." e quelle relative ai modi d'adeguata e tempestiva informazione da parte del Presidente sulle questioni sottoposte al Consiglio, in conformità all'art. 43 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali.
 - e. I termini e i modi di pubblicazione dell'avviso di convocazione.
 - f. La forma con la quale un quinto dei consiglieri richiedono al Sindaco la convocazione del Consiglio entro 20 giorni, indicando gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno ed il termine per l'invio delle proposte e documentazioni relative alle questioni delle quali è richiesta la trattazione.

art. 33 - NUMERO LEGALE DEI CONSIGLIERI

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge senza computare il Sindaco.
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.

art. 34 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. Nel caso la prima adunanza del Consiglio Comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri, la seconda convocazione si tiene:
 - a. in altro giorno già previsto nell'avviso di convocazione, dandone avviso ai Consiglieri assenti alla prima convocazione;
 - b. in altro giorno, da fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio secondo procedure e termini fissati nel regolamento;
 - c. nello stesso giorno stabilito per la seduta di prima convocazione; trascorsa un'ora da quella fissata per la prima riunione, escludendo eventualmente da tale adunanza la trattazione d'argomenti di particolare importanza da precisare nel regolamento e nell'avviso di convocazione.
2. Qualora sia previsto il rinnovo della convocazione, il regolamento stabilisce i modi relativi alla stessa.

art. 35 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI - PUBBLICITÀ

1. Le adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti sono pubbliche, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. Il regolamento stabilisce gli argomenti per la cui trattazione le adunanze del Consiglio e delle Commissioni devono tenersi in forma segreta.

art. 36 - OBBLIGO D'ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo d'astensione s'applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, soltanto nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

art. 37 - VOTAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il regolamento stabilisce i modi con i quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario Comunale di registrarli a verbale.

art. 38 - SEGRETARIO COMUNALE - ADUNANZE DEL CONSIGLIO - FUNZIONI

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del Consiglio e cura la stesura dei verbali.
2. Il regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale la cui partecipazione consultiva, referente e d'assistenza è richiesta dal Presidente del Consiglio per iniziativa propria o dei componenti il Consiglio.
3. Il Segretario Comunale quando ritenga utile informare il Consiglio su aspetti giuridici, tecnico - amministrativi e finanziari - contabili, relativi ai provvedimenti in trattazione, richiede al Presidente di poter procedere in tal senso.

art. 39 - PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. Tutte le deliberazioni e le determinazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente per quindici giorni consecutivi.
2. Il responsabile dei servizi amministrativi dispone la pubblicazione all'albo pretorio attribuendo il compito di provvedervi ad un dipendente del suo ufficio, secondo quanto previsto dal regolamento.
3. La pubblicazione per quindici giorni, delle deliberazioni e delle determinazioni, assolve la funzione di pubblicità degli atti stabilita dalla legge e d'informazione dei terzi per la tutela dei loro interessi e diritti. Per l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio, e della Giunta, si osservano le norme stabilite dall'Art. 134 delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

art. 40 - COMPETENZE

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti d'amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco e dei funzionari responsabili.
3. La Giunta collabora con il Sindaco:
 - a. Per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
 - b. Per la realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione espressi dal Consiglio;
 - c. Per deliberare, con adeguate motivazioni, la copertura dei posti responsabile degli uffici, con contratto di diritto privato.
4. La Giunta adotta:
 - a. Il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale;
 - b. Le deliberazioni in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
 - c. Le deliberazioni di concessioni di contributi e d'altri interventi finanziari e strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni ed al sostegno d'attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
 - d. Le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare.
5. La Giunta:
 - a. Autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte agli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente. Per le controversie tributarie, la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare l'Assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi;
 - b. Provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale degli interventi relativi alle prestazioni sociali a carattere sanitario per le persone disabili, portatrici di handicap, in stato di bisogno e d'emarginazione secondo quanto previsto dalla legge. Individua gli uffici o servizi comunali preposti, per le loro competenze, ad attuare le disposizioni dell'art. 3 septies della legge 19 giugno 1999 N° 229, e dell'Art 40 della legge 5 febbraio 1992 N° 104, ed attribuisce loro le relative funzioni, integrando ove occorra il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi e prevedendo nel bilancio comunale le risorse necessarie finanziate con i mezzi previsti dal sesto comma dell'art. 3 septies della legge 229/1999;

- c. Predisporre lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione di previsione e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale, presentandoli al Consiglio Comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- d. Definisce, sentita la conferenza dei responsabili dei servizi il piano esecutivo di gestione dell'esercizio di cui all'art. 169 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

art. 41 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta rispettivamente dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali computando a tal fine il Sindaco.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza d'entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I consiglieri Comunali che assumono la carica di assessori conservano quella di Consiglieri.
3. Il Sindaco comunica al Consiglio, la composizione della Giunta nella prima adunanza successiva all'elezione, dopo il giuramento.

art. 42 - ASSESSORI COMUNALI - DIVIETI

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, ed istituzioni, che dipendono o sono in ogni modo sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune, conformemente a quanto disposto dall'art. 19.
3. I membri della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da loro amministrato.

art. 43 - ASSESSORI COMUNALI - DURATA IN CARICA - RINNOVO - REVOCA

1. I membri della Giunta Comunale durano in carica per cinque anni, secondo quanto previsto per il Sindaco dall'art. 7 della legge 30 aprile 1999 N° 120.
2. Non si applica agli assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, con motivata comunicazione al Consiglio.

art. 44 - GIUNTA COMUNALE - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale. Il Vicesindaco assolve a tali funzioni nel caso di assenza od impedimento del Sindaco.

CAPO V IL SINDACO

art. 45 - GIURAMENTO DEL SINDACO

1. Il Sindaco effettua il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana nella seduta d'insediamento davanti al Consiglio.

art. 46 - RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta.
2. Il Sindaco, nell'esercizio del suo ruolo, armonizza, al miglior livello di collaborazione, l'attività degli organi di governo e dei responsabili dell'organizzazione, nel pieno rispetto delle distinte funzioni, competenze e responsabilità. Promuove da parte di tutti, amministratori e responsabili, comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
3. Il Sindaco promuove la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze e i problemi della comunità; assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, attivando, a tal fine, gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
4. Il Sindaco promuove le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo.
5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; attribuisce incarichi e deleghe agli Assessori, per specifici settori, per esercitare tali funzioni.
6. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione, esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Quale ufficiale del Governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi.
7. Il Sindaco assume iniziative, promuove ed effettua azioni, nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che sono utili e necessarie per la tutela e la cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

art. 47 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i membri della Giunta Comunale dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta d'insediamento del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina, fra i membri della Giunta, il Vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento, comprese quelle di cui all'art. 53.
3. Gli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale, con l'accettazione della nomina, dichiarano il possesso dei requisiti di compatibilità e d'eleggibilità mediante attestazione sostitutiva resa avanti al Segretario Comunale.
4. Il Sindaco, comunica al Consiglio, nella prima seduta, la composizione della Giunta comunale.
5. Il Sindaco, tenuto conto del divieto di cui al terzo comma dell'art. 42, può delegare agli Assessori Comunali il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici

ed all'esecuzione degli atti per settori dell'attività del Comune precisati nell'atto di delega da lui sottoscritto, controfirmato dal delegato e conservato nell'archivio dell'ente dal Segretario Comunale.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con motivata comunicazione al Consiglio.

art. 48 - LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro tre mesi dall'insediamento.

art. 49 - ORARIO DELLE ATTIVITÀ, SERVIZI ED UFFICI

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi ed uffici pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 54 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Il Consiglio, nel definire i suoi indirizzi tiene conto delle richieste delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e rappresentativi dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, N° 281.

art. 50 - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura condizioni di pari opportunità fra uomini e donne, per quanto possibile.

art. 51 - ASSEMBLEE DEI CONSORZI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI

1. Il Sindaco è membro di diritto delle Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi che non hanno carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare alle Assemblee, con tutti i suoi poteri, un assessore od un Consigliere comunale.

art. 52 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SINDACI

1. Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente ai modi di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.
2. Riferisce periodicamente alla Giunta sull'attività svolta e valuta con la stessa le problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune.
3. Il Sindaco provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale delle prestazioni sociali di carattere sanitario di competenza comunale, di cui all'art. 46.

art. 53 - FUNZIONE DEL SINDACO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, attua provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune, salvo rivalsa dell'onere sui responsabili.

3. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune.
4. Il Sindaco partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

art. 54 - ATTIVITÀ ISPETTIVA

1. Il Sindaco, o gli assessori da lui delegati, rispondono alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, entro 30 giorni. I modi di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

art. 55 - DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un solo secondo mandato immediatamente successivo.
2. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

art. 56 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco, e la Giunta, cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati; essa è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla data della sua presentazione. Nel caso la mozione sia approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

art. 57 - DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio è sciolto con contestuale nomina di un commissario.
2. In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 N° 55 e successive modificazioni, lo sostituisce il Vicesindaco.